

REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituente il Lotto 2/F in dx del fiume Adige fra gli stanti 75 e 112, fra gli stanti 116 e 127, e fra gli stanti 130 e 139, lato fiume di Ha 12.38.91 nei comuni di Lendinara (RO) e Lusina (RO).

IL DIRETTORE

DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

VISTO il R.D. 25.07.1904, n. 523;

VISTA la L.R. 09.08.1988, n. 41;

VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTO il D. Lgs n. 228 del 18.05.2001, in particolare l'articolo 6;

VISTA la DGRV n. 2509 dell'08.08.2003;

VISTA la DGRV n. 783 del 11.03.2005;

VISTO il D.D.R. n. 308 del 02.09.2019 con il quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18;

VISTA la D.G.R. n. 244 del 15.03.2022;

RENDE NOTO

che è intenzione dell'Amministrazione Regionale assegnare in concessione il terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituente il Lotto **2/F** in dx del fiume Adige fra gli stanti 75 e 112, fra gli stanti 116 e 127, e fra gli stanti 130 e 139, lato fiume di Ha 12.38.91 nei comuni di Lendinara (RO) e Lusina (RO), per un periodo di anni 6 (sei) al canone annuo di € 422,60 (quattrocentoventidue/60) soggetto ad aggiornamenti Istat, con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione Regionale nell'atto di concessione definitivo.

In riferimento a tale procedimento:

1. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo, ing. Alessandra Tessarollo;
2. per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Concessioni demaniali nella persona della Dott.ssa Giovanna Strada (tel. n. 0425/397207).

INVITA

chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a presentare la manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile **Allegato A**) al presente avviso), e la relativa documentazione, all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 07.04.2026**.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine.

Sono esclusi i soggetti:

1. che negli ultimi sei anni siano stati destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni per occupazione ad uso sfalcio di prodotti erbosi delle quali erano titolari;

2. che, negli ultimi tre anni, abbiano rinunciato ad una o più concessioni prima della loro naturale scadenza, qualora la rinuncia non sia stata determinata da cause di forza maggiore, puntualmente comprovate, indipendenti dalla volontà e/o dal fatto del Concessionario e tali da non consentire, in alcun modo, il prosieguo del rapporto concessorio;
3. che non siano in regola con il pagamento dei canoni, con riferimento alle concessioni di cui sono o sono stati titolari;
4. che abbiano riportato, negli ultimi cinque anni, condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5. che non siano in regola con le norme del contratto Collettivo Nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
6. che risultino in rapporto di controllo determinato ai sensi dell'art. 2359, comma 1 c.c., con altri soggetti concorrenti alla medesima manifestazione d'interesse o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino che le manifestazioni siano imputabili ad un unico centro decisionale, in tal caso sarà ammessa la manifestazione che temporalmente è pervenuta per prima.

Potranno presentare la manifestazione d'interesse le seguenti categorie:

1. **"giovane imprenditore agricolo" o "impresa giovanile agricola"**, così come definiti dall'art. 2 della L. n. 36/2024. Sono definiti "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo" le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, e quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni compiuti;
 - b. nel caso di società di persone e società cooperative, comprese le cooperative di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni compiuti;
 - c. nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni compiuti alla data di presentazione della manifestazione d'interesse e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Nei casi di società (di persone o di capitale) la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.

Inoltre, il giovane imprenditore agricolo dovrà possedere adeguati requisiti di formazione, attestanti dal possesso di un titolo di studio attinente al settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, oppure diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennale nel settore agricolo), oppure attestazioni di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione Veneto e/o altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP.

2. **imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti** (ex art. 2135 c.c. e L. n. 203/1982) non rientranti nella qualifica di giovane imprenditore agricolo ed impresa giovanile agricola sopra definite.

Qualora pervengano una o più manifestazioni d'interesse concorrenti da parte dei soggetti individuati al punto 2), sarà esperita licitazione privata tra tutti i richiedenti, mediante offerta in aumento rispetto al **canone annuo posto a base d'asta fissato in € 422,60 (quattrocentoventidue/60)**. La migliore offerta individuerà l'assegnatario provvisorio.

Non si procederà a licitazione privata nella modalità sopra descritta qualora manifestino interesse all'assegnazione della concessione soggetti in possesso dei requisiti indicati dal punto 1). In questa fattispecie, nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l'assegnazione avverrà provvisoriamente a favore dell'unico richiedente; in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procederà mediante sorteggio tra gli stessi al fine di individuare l'assegnatario provvisorio.

L'Amministrazione, conclusa la procedura di individuazione dell'assegnatario provvisorio, comunicherà al concessionario uscente l'esito della stessa, ai sensi dell'art. 4 bis della L. n. 203/1982, affinché lo stesso possa esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, alle condizioni uguali a quelle dell'assegnatario

provvisorio.

Nel caso in cui il concessionario uscente eserciti il proprio diritto di prelazione nel termine indicato, l'Amministrazione rilascerà definitivamente la concessione allo stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis del D.Lgs n. 228/2001; diversamente, l'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'assegnatario provvisorio.

Qualora il concessionario uscente sia un giovane imprenditore agricolo in possesso dei requisiti indicati al punto 1), la concessione sarà comunque rilasciata al canone a base d'asta.

L'avviso è pubblicato nel B.U.R.V.E.T., all'Albo Pretorio dei comuni di Lendinara (RO) e Lusia (RO) e presso le principali Associazioni di Categoria degli Agricoltori.

Il Direttore Ing. Alessandra Tessarollo